



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 51 DEL 25-06-2020

Reg. generale n. 82 del 25-06-2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ART. 21 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285 E SS. MM. II. DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BALCONE DELL'IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI N.223 CATASTALMENTE CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 104 PARTICELLA 43.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

PRESO ATTO della richiesta prot. n. 9750 del 24 giugno 2020, presentata dal Sig. Passeri Renzo, C.F. PSSRNZ68P11E783C, nato l'11/09/1968, a Macerata e residente a Treia (MC), in via Vignati n.22/A, in qualità di legale rappresentante della ditta "La Grondaia sas, di Passeri Renzo e Nazareno, C.I. 01285960439, con sede a Treia (MC), c.da Majanesi n.21, per l'installazione di un cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 e occupazione temporanea suolo pubblico, in corso Garibaldi n.223, per lavori di messa in sicurezza e sistemazione del balcone dell'immobile di via Garibaldi n.223, contraddistinto al Foglio 104 Particella 43;

DATO ATTO che l'esecuzione del predetto intervento necessita di occupazione dello spazio pubblico destinato al transito dei pedoni;

ATTESO che per la realizzazione del suddetto intervento è necessario predisporre idoneo segnalamento temporaneo di cantiere, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTI gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

PRESO ATTO della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 997 art. 1, che dispone: "l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22
9
”;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento istruttorio è l'assistente di Polizia Locale Manuela Niccolini appartenente al V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

AUTORIZZA

al Sig. Passeri Renzo, C.F. PSSRNZ68P11E783C, nato l'11/09/1968, a Macerata e residente a Treia (MC), in via Vignati n.22/A, in qualità di legale rappresentante della ditta "La Grondaia sas, di Passeri Renzo e Nazareno, C.I. 01285960439, con sede a Treia (MC), c.da Majanesi n.21, con sede a Treia (MC), c.da Majanesi n.21, alla realizzazione di un cantiere stradale temporaneo ed all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei luoghi da specificarsi nel dettaglio a seguire:

Luogo di occupazione: area di cantiere: c.so Garibaldi n.223;

Periodo di attuazione: 26 giugno 2020 dalle ore 08.00 alle ore 19.00;
dal 29 giugno 2020 all' 1 luglio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 19.00;

Tipologia di occupazione: piattaforma aerea estensione area cantiere mq 14;

ORDINA

al Sig. Passeri Renzo, C.F. PSSRNZ68P11E783C, nato l'11/09/1968, a Macerata e residente a Treia (MC), in via Vignati n.22/A, in qualità di legale rappresentante della ditta "La Grondaia sas, di Passeri Renzo e Nazareno, C.I. 01285960439, con sede a Treia (MC), c.da Majanesi n.21, quale ditta esecutrice dei lavori, l'apposizione di segnaletica

temporanea, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e seguenti ed ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e del D.P.R. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo" conformemente alle prescrizioni sotto riportate:

- provvedere alla delimitazione del marciapiede su cui insiste l'occupazione dei mezzi d'opera e dell'area di intervento su cui verteranno le opere di manutenzione ordinaria da realizzarsi, delimitando l'area del cantiere conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 495/1992;
- garantire, in corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e dell'area di cantiere, il transito pedonale in sicurezza. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzione come previsto dall'art. 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. Esec. Codice della strada);
- il cantiere stradale deve essere delimitato con sistemi di segnalamento temporaneo ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice della strada e conformi, per caratteristiche e dimensioni, alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/1992;
- l'occupazione di suolo pubblico deve essere conforme a quanto descritto sull'allegato planimetrico costituente parte integrante e sostanziale dell'ordinanza e deve essere delimitata da barriere conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 495/1992;
- la visibilità notturna dei segnali verticali è regolamentata dall'art. 79 del D.P.R. 495/1992 e ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti devono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne e in ipotesi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa;
- la segnaletica di sicurezza del cantiere stradale, da apporsi a cura della ditta esecutrice dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
- i lavori ed i depositi su strada ed il relativo cantiere devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di segnali previsti nello specifico dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada. I segnali devono essere installati su supporti o basamenti mobili che ne garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possano costituire pericolo od intralcio alla circolazione;
- la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada;
- la segnaletica di cantiere dovrà essere regolarmente apposta e ben visibile e lo spazio occupato dovrà essere recintato e segnalato con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti posti sulle testate e lungo il perimetro del cantiere delimitante l'occupazione stradale;
- devono essere rispettate in modo puntuale le prescrizioni di cui agli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

In caso di modifica della normale circolazione viaria, la presente ordinanza vale come disciplina della nuova circolazione per tutta la sua durata di validità, le eventuali violazioni saranno punite ai sensi del D.Lgs. 285/1992.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere, il piano di sicurezza prima dell'inizio delle attività operative nel cantiere temporaneo e mobile con

valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per limitare al massimo il rischio ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 81/2008.

L'utenza verrà portata a conoscenza delle modifiche effettuate mediante apposizione della dovuta e regolamentare segnaletica stradale installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare al Comando Polizia Locale (0733/218722 - 335/7127272) l'inizio dei lavori e il termine delle stesse o eventuali esigenze sopraggiunte nel corso delle lavorazioni che necessitano di modifiche alla viabilità difformi a quanto inizialmente comunicato e regolamentato dal presente atto ordinamentale.

Ogni violazione alla medesima comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo, nonché quelle del Regolamento edilizio di questo Comune.

Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art.74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sig. Passeri Renzo, C.F. PSSRNZ68P11E783C, nato l'11/09/1968, a Macerata e residente a Treia (MC), in via Vignati n.22/A, in qualità di legale rappresentante della ditta "La Grondaia sas, di Passeri Renzo e Nazareno, C.I. 01285960439, con sede a Treia (MC), c.da Majanesi n.21.

Il Responsabile del Procedimento
ass. di P.L. Manuela Niccolini

Il Funzionario del V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e della GDPR (regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;

- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del Vicesindaco pro tempore, David Buschittari;
- responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" Dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.-